

Comune di Trivolzio
Regolamento per la concessione di contributi ex art. 12 L. 7
agosto 1990 n. 241

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte dell'Amministrazione di forme di sostegno economico a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della L. 241/1990.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "forme di sostegno economico" o "sostegni economici", i contributi, sussidi, indennizzi, esoneri, facilitazioni, premi e sovvenzioni e altre forme di vantaggio economico comunque denominate, assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e al di fuori di qualsiasi rapporto di corrispettività;
 - b) per "soggetti beneficiari", i cittadini, gli enti, le associazioni o gli organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno economico.
5. I contributi si distinguono in:
 - a) "contributi ordinari": contributi che le amministrazioni assegnano sulla base di una pianificazione annuale delle risorse nel bilancio di previsione e negli altri documenti di programmazione;
 - b) "contributi straordinari": somme di denaro erogate *una tantum* a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzati sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo, riconducibili ad ambiti di attività dell'Amministrazione e delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà;

Art. 2
Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della L. 241/1990 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la

realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

3. All'ente è preclusa qualsiasi forma di contribuzione a terzi intesa a valorizzare il nome o le caratteristiche dell'ente ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'ente ai sensi del divieto di cui all'art. 6 co. 9 D.L. 78/2010.

Art. 3

Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico ed individuazione dei soggetti beneficiari

1. L'Amministrazione individua periodicamente gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati) rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà, qualificandoli come settori di intervento prioritario.

In particolare, l'Amministrazione concede benefici economici a iniziative/progetti rientranti in una o più delle seguenti finalità:

- culturali, ricreative, turistiche, celebrative;
- educative e formative;
- di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- socio-assistenziali, socio sanitarie;
- di promozione della salute;
- di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
- a carattere sportivo e ricreativo;
- di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano;
- di protezione civile;
- di promozione dello sviluppo economico.

2. L'Amministrazione concede contributi a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.

3. La valutazione delle proposte/richieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.

4. L'Amministrazione può assegnare sulla base di adeguata motivazione e *una tantum*, al di fuori della predeterminazione delle risorse annuale, contributi straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili ad ambiti di attività dell'Amministrazione e delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà.

5. I contributi ordinari e straordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta del consuntivo dell'iniziativa.

Art. 4

Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare alle sovvenzioni e ai contributi.

2. L'Amministrazione sollecita periodicamente, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 3, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.

3. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.

4. Le istanze devono essere presentate al protocollo dell'ente e contenere:

a) il nome e il cognome o l'indicazione del rappresentante legale e la denominazione, se persona giuridica, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;

b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa che si intende realizzare, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, dei tempi e del numero di persone coinvolte;

c) un quadro economico complessivo della spesa;

d) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione.

5. Le richieste devono pervenire all'Amministrazione almeno trenta giorni prima del compimento dell'attività/iniziativa/progetto.

6. L'Amministrazione in casi particolari si riserva la facoltà di concedere contributi anche per iniziative già svolte.

7. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

8. A qualsiasi settore di attività esse si riferiscano, sono escluse le domande di contributo relative a spese di rappresentanza (viaggi, pranzi, cene) e spese connesse alla gestione ordinaria dei soggetti richiedenti.

9. Al procedimento per l'erogazione di contributi di cui al presente regolamento non si applica la disciplina sul silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. 241/1990.

Art. 5

Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

1. L'Amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 con riferimento ai seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio e delle persone nell'attività programmata;
- buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione e le finalità istituzionali;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Amministrazione può attribuire ai criteri dei punteggi.

3. Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

Art. 6

Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico

1. Le domande presentate ai sensi del presente regolamento verranno istruite dal funzionario responsabile che valuta l'istanza e propone alla Giunta comunale l'assegnazione del contributo. La Giunta comunale, vista l'istruttoria, assegna con atto di indirizzo il contributo, motivando le ragioni nel caso in cui intenda discostarsi dalla proposta.

2. L'Amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati:

- a) il soggetto destinatario;
- b) l'ammontare del sostegno economico;
- c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico;

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adeguatamente motivato, anche per relazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.

Art. 7

Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

1. L'Amministrazione verifica:

a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;

b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 8

Revoca

1. La concessione di sovvenzioni, contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. Qualora il rendiconto di cui all'art. 4 co. 4 non venga depositato, senza giustificati motivi, entro i termini prescritti, indicati nell'atto di concessione, o da esso risulti che le attività ed iniziative finanziate non sono state attuate, in tutto od in parte, o hanno goduto di introiti non previsti, il Comune procede alla riduzione o revoca del beneficio e al recupero di quanto erogato.

Art. 9

Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale alle condizioni previste dagli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Art. 10

Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Il presente disciplinare non sostituisce né modifica quanto già regolamentato da altri disciplinari dell'Ente, adottati per la concessione di determinati

contributi per i quali si è reso opportuno prevedere una regolamentazione specifica.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.

3. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

4. La concessione di sovvenzioni, contributi, benefici economici non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste a qualsiasi titolo dalla normativa vigente.